



COMUNE DI BARBIANELLO

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8

OGGETTO:

Approvazione Bilancio di Previsione 2016 - 2018 e relativi allegati.

L'anno **duemilasedici** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella Sala Consiliare.

Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Urgente ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Risultano Presenti::

Cognome e Nome	Presente
1. FALBO Giorgio - Presidente	Sì
2. CARINI Andrea - Consigliere	Sì
3. BERGOMI Maurizio - Consigliere	Sì
4. BELTRAMI Paola - Consigliere	Sì
5. BRANCACCI Sergio - Consigliere	No
6. MANTOVAN Paolo - Consigliere	No
7. FERLINI Giuseppe - Consigliere	No
8. RAINA Roberto - Consigliere	Sì
9. VIDALI Giampaolo - Consigliere	Sì
10. COLLI Giuliana - Consigliere	Sì
11. GRAMEGNA Mattia - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 8	
Totale Assenti: 3	

Partecipa il Segretario Comunale **MAGGIORI Dott. Gabriele**

Il Signor **FALBO Giorgio** nella sua qualità di **Sindaco**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2016 - 2018 e relativi allegati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il DM del Ministero dell'interno in data 01 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.55 in data 07/03/2016), che ha prorogato al 30 aprile il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Preso atto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come "*armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili*";
- il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
 - a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
 - b) potevano rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
 - c) potevano rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
 - d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Tenuto conto che nel 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l'obbligo al 2017;

Visto inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale "*Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale*";

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti "*adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria*";

Viste: Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016, in cui viene precisato, che "Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)".

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

☒ Richiamata la propria deliberazione n. 2 in data odierna, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2016-2018;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 25 in data 24/03/2016, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti¹:

- la deliberazione di giunta Comunale n. 18 in data 24/03/2016 relativa alla **verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà**;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data **odierna**, relativa all'approvazione delle **aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria** di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 (aliquote) in data **odierna**, relativa all'approvazione della **TARI, e del piano finanziario la tassa sui rifiuti** di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- *la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data **odierna**, con cui sono confermate le aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, di cui al d.Lgs. n. 360/1998, per l'esercizio di competenza;*
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 24/03/2016 relativa all'approvazione delle **tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione**;

¹ Si evidenzia che ai sensi della norma citata al bilancio di previsione non risultano più allegati il programma triennale delle opere pubbliche, la programmazione triennale del fabbisogno di personale e il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, in quanto inseriti nella sezione operativa del DUP.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Barbiano. Responsabile Procedimento: NOVARINI ORNELLA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 24/03/2016, di **destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada**, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;
- la **tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale** prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2014;
- il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Vista la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare:

- l'articolo 9 comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali, a partire dal bilancio di previsione dell'esercizio 2016, di rispettare:
 - a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
 - b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
- l'articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l'eventuale saldo negativo deve essere recuperato nel triennio successivo;
- l'articolo 10, comma 3, il quale subordina l'indebitamento ad accordi regionali che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, fatta salva la possibilità per l'ente di contrarre mutui entro i limiti della quota di capitale annualmente rimborsata;

Visto inoltre l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti e quelli istituiti a seguito di processo di fusione, devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710);
- limitatamente all'anno 2016, rileva - ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio - il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma 711)
- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
- sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale;
- sono escluse poste in spesa, con particolare riguardo per gli interventi di edilizia scolastica ed in entrata, con riferimento al contributo compensativo IMU-TASI;
- sono fatti salvi gli effetti dei recuperi degli spazi finanziari ceduti o acquisiti nel 2014 e 2015 a valere sul patto di stabilità interno;
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A);

Visto inoltre l'articolo 1, comma 737, della legge n. 208/2015, il quale per il 2016 e 2017 consente ai comuni di applicare il 100% dei proventi derivanti dall'attività edilizia e relative sanzioni per il finanziamento delle spese correnti di:

- manutenzione del verde pubblico;
- manutenzione delle strade;
- manutenzione del patrimonio;
- progettazione delle opere pubbliche;

Considerato che il bilancio di previsione 2016-2018:

☒ non si avvale di questa facoltà;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»”* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- *“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”* (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta:

☒ non sono pervenuti emendamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti altresì i pareri di regolarità tecnica, tecnico - amministrativo, contabile e di copertura finanziaria da parte dei Responsabili di servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e dell'art. 151, comma 4, Dlgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTO l'art. 233 bis comma 3 del decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. che dispone: "Gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017";

CONSIDERATO che è opportuno avvalersi delle richiamate disposizioni, tenendo conto dei numerosi adempimenti imposti nel corrente esercizio finanziario dal nuovo ordinamento contabile;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

- Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1° del decreto legislativo n. 267/2000;
- Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
-
- Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
-
- Visto lo Statuto Comunale;
-
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
-
- Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato A) agli atti degli Uffici e di cui si riportano gli equilibri finali;
2. di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015;
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
4. DI RINVIARE all'anno 2017 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il suo conseguente affiancamento alla contabilità finanziaria previsto dall'articolo 2 commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 118/2011, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del medesimo decreto;
5. DI RINVIARE all'anno 2017 l'adozione del bilancio consolidato, di cui all'art. 11-bis del decreto legislativo n. 118/2011.

Successivamente;

Ritenuto di dare immediata eseguibilità al presente atto;

Visto l'art. 134, comma 4, T.U.E.L.;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Presidente
F.to : FALBO Giorgio

Il Segretario Comunale
F.to : MAGGIORI Dott. Gabriele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 25/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Barbianello , lì _____

Il Segretario Comunale
F.to : MAGGIORI Dott. Gabriele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Città , lì _____

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali))

- ☐ Si certifica che il 26-apr-2016 la suesesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del DLgs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi dell'art 127 del succitato Decreto Legislativo.
- ☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.134-comma 4° - DLgs 267/2000.

Lì, 26-apr-2016

Il Segretario Comunale
MAGGIORI Dott. Gabriele